

Sezione 2 — TRATTATI INTERNAZIONALI

A) Stipulazione dei trattati

1. Nozione di trattato

— *THEYER, E. USTADTI, 704 SCATTI, E FAVATI* —

68. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 22 luglio 1952 nel caso dell'*Anglo-Iranian Oil Company (Regno Unito c. Iran) (eccezioni preliminari)*.

Il 29 aprile 1933 il governo iraniano aveva stipulato un contratto con la società britannica *Anglo-Iranian Oil Company* concernente lo sfruttamento delle sue risorse naturali (*D'Arcy Concession*). Il contratto era inteso a comporre, grazie anche alla mediazione del Consiglio della Società delle Nazioni, una precedente controversia tra l'Iran e il Regno Unito. Nel 1951, in seguito alla decisione dell'Iran di nazionalizzare le industrie petrolifere presenti nel paese, era sorta una nuova controversia tra i due Stati e il Regno Unito aveva deciso di agire in protezione diplomatica a favore dell'*Anglo-Iranian Oil Company* presentando, il 26 maggio 1951, un ricorso alla Corte internazionale di giustizia. Nel ricorso si chiedeva alla Corte di dichiarare l'Iran responsabile per aver agito in violazione dei suoi obblighi internazionali e di ordinare al governo iraniano, quale forma di riparazione, di prestare piena soddisfazione e un indennizzo a favore dell'*Anglo-Iranian Oil Company* per tutti i danni arrecati (pp. 95-96) ¹.

L'Iran tuttavia contestò che la Corte potesse esercitare la sua giurisdizione ritenendo che i titoli di giurisdizione invocati dal Regno Unito non rientrassero nei termini della dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte effettuata dal governo iraniano il 19 settembre 1932 ai sensi dell'art. 36, par. 2, dello Statuto, dichiarazione che limitava «la giurisdizione della Corte alle controversie sorte successivamente alla sua ratifica, con riguardo a fatti o situazioni commessi direttamente o indirettamente all'applicazione di trattati o convenzioni accettati dalla Persia e successivi alla ratifica della suddetta dichiarazione» (p. 98). Tra i titoli invocati dal Regno Unito vi era in effetti anche il contratto di concessione del 29 aprile 1933 il quale, secondo il governo britannico, doveva considerarsi come equivalente ad una «*“treaty stipulation”* tra il governo iraniano e il governo britannico avvenuta in seguito alla composizione nel 1933... della controversia internazionale tra il Regno Unito e l'Iran relativamente alla concessione nota come *D'Arcy Concession*» (p. 108). Secondo il governo britannico infatti, l'«*agreement*» firmato dal governo iraniano e l'*Anglo-Iranian Oil Company* rivestiva un doppio carattere, trattandosi, da un lato, di un «*concessionary contract*» tra il governo e la società e, dall'altro, di un «*treaty*», quantomeno «*a tacit or implied agreement*» tra i due governi, con la conseguenza che esso poteva considerarsi «*to be within the meaning of the term*

“*treaties or conventions*”», ai sensi della Dichiarazione iraniana di accettazione della giurisdizione (p. 112). La Corte era dunque chiamata a stabilire, ai fini dell'accertamento della giurisdizione, se il contratto di concessione potesse essere considerato come un «*treaty*» tra i due governi.

La Corte ha negato che il «*contract*» stipulato tra il governo iraniano e l'*Anglo-Iranian Oil Company* potesse avere un doppio carattere stabilendo che esso non era altro che un «*concessionary contract*» tra un governo e una società straniera. Secondo la Corte infatti, il Regno Unito non era parte contraente del «*contract*» e non sussisteva dunque alcun rapporto giuridico derivante dal «*contract*» tra il governo iraniano e il governo britannico. Ne conseguiva che «in base al contratto il governo iraniano non può pretendere dal Regno Unito i diritti che può invece pretendere dalla società, né può essere chiamato ad eseguire nei confronti del Regno Unito obblighi che invece è tenuto ad adempiere verso la società». L'unico scopo di tale «*document*» era dunque, ad avviso della Corte, quello di «*regolare i rapporti tra il governo e la società per ciò che concerne la concessione mentre non intende in alcun modo regolare i rapporti tra i due governi*» (p. 112). Del resto, «il fatto che il contratto di concessione fosse stato sottoposto al Consiglio [della Società delle Nazioni] e archiviato nei suoi verbali» all'epoca in cui fu concluso, secondo la Corte «non trasforma i suoi termini in quelli di un trattato con il quale il governo iraniano si sia vincolato verso il governo del Regno Unito» (p. 112). La Corte ha così concluso escludendo la sua giurisdizione (p. 115).

69. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 19 dicembre 1978 nel caso della *Piattaforma continentale nel mare Egeo (Grecia c. Turchia)*.

Il 10 agosto 1976 la Grecia aveva presentato un ricorso alla Corte internazionale di giustizia contro la Turchia rispetto ad una controversia concernente la delimitazione delle rispettive piattaforme continentali nel mare Egeo. A partire dalla fine del 1973, il governo turco aveva concesso delle licenze per condurre ricerche concernenti lo sfruttamento di petrolio nelle aree sottomarine del mare Egeo, ivi comprese alcune aree che, secondo il governo greco, coincidevano con la piattaforma continentale di certe isole greche. La Grecia contestava la validità di tali licenze e rivendicava i suoi diritti sovrani sulla piattaforma continentale adiacente alle suddette coste, basandosi sulla norma internazionale che sanciva il principio dell'equidistanza e fissava il criterio di delimitazione della linea mediana, come codificata negli articoli 1, lett. b), e 2 della Convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale del 1958. La Turchia, d'altro canto, ribatteva che le suddette isole, trovandosi molto vicine alla propria costa, non possedessero un'autonoma piattaforma continentale. La Turchia ribadiva quindi i propri diritti di sfruttamento, pur esprimendo la propria disponibilità a trovare un accordo in conformità del diritto internazionale. La situazione si acui il 13 luglio 1976 in coincidenza con la pubblicazione di un comunicato con cui il governo turco annunciava l'avvio di un programma di ricerca da effettuarsi non solo nel proprio mare territoriale, ma anche nelle aree del mare Egeo rivendicate dal governo turco e in tutte le aree dell'Egeo che si trovavano al di fuori delle acque territoriali della Grecia. In seguito a ciò, il governo greco reagiva con una formale protesta diplomatica tramite una Nota Verbale indirizzata al governo

¹ In <http://www.icj-cij.org/doccker/files/16/1997.pdf> (ICJ Rep., 1952, pp. 93-115).